



CITTA' DI ABANO TERME

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

CAP. 35031 – Piazza Caduti, 1 – Tel. – 049 8245111 – Telefax 049 8600499
– C.F. 00556230282 – C/C/P. 11345352 – www.abanoterme.net



DISPOSIZIONI INTERNE SULL'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO PER RAGIONI DI SERVIZIO DA PARTE DEI DIPENDENTI

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

Viste le seguenti disposizioni normative:

- l'art. 15 della Legge 836/1973,
- l'art. 8 e 9 della Legge 417/1978 relativi la quantificazione e il rimborso della spesa per l'indennità chilometrica,
- l'art. 41, comma 4, del CCNL 14/09/2000;
- l'art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010, che dispone: *“a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.”*

Tenuto conto dell'accesso dibattito interpretativo per l'attuazione della suddetta disposizione legislativa

Viste le seguenti decisioni prese in materia da:

- Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delibera n. 949 del 12/10/2010
- Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Toscana, delibera 170/2010PAR del 17/11/2010
- Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delibera n. 1028/2010PAR del 30/11/2010
- Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 36 del 22/10/2010
- Corte dei Conti, sezioni riunite, del 07/02/2011 n. 8/CONTR/2011 che ha stabilito: *“il dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà comunque conseguire l'autorizzazione da parte dell'amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni”* e che *“le disposizione interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell'attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, ecc.”*.

Ritenuto opportuno dare disposizioni univoche su quanto attiene l'autorizzazione e il rimborso dell'utilizzo del mezzo proprio

DISPONE

Che ove il Dirigente accerti che per svolgere la missione/trasferta, al di fuori del territorio comunale, si sia in presenza di uno dei seguenti 3 casi:

CASO 1

- | |
|---|
| - l'impossibilità per il dipendente di utilizzare un adeguato automezzo di servizio di proprietà del Comune |
|---|

CASO 2

- | |
|---|
| - per la durata della missione risulti inopportuno privare la struttura comunale dell'automezzo di servizio |
|---|

CASO 3

- | |
|---|
| - missioni in località presso le quali risulti più ragionevole e conveniente autorizzare il dipendente a recarsi direttamente dal proprio domicilio senza dover passare dalla sede del Comune |
|---|

unito ad una delle seguenti 2 circostanze:

CIRCOSTANZA 1

- | |
|--|
| - trattasi di missione in località non servita da mezzi pubblici |
|--|

CIRCOSTANZA 2

- | |
|---|
| - località raggiungibile con mezzi pubblici ma con orari incompatibili con le esigenze di servizio o risultanti anti economiche |
|---|

lo stesso possa autorizzare il dipendente ad utilizzare il mezzo proprio.

Per quanto attiene al rimborso da riconoscere al dipendente che utilizza il mezzo proprio, esso viene calcolato, aderendo alla pronuncia della Corte dei Conti, *“sulla base della somma che avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici”*.

Abano Terme, _____ 2011



DIRIGENTE DEL 1° SETTORE